

Assicurazione Sanitaria Santévet

DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI

Compagnia Assicurativa: L'EQUITÉ ASSURANCES

Intermediario: VETASSUR

Prodotto: IPID - Assicurazione Sanitaria per Animali (Edizione IPID - SVIT - EQ - 01102025)

L'Équité



santévet

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

Questa polizza assicura le spese veterinarie che il proprietario di cani e gatti deve sostenere in caso di infortunio o malattia.



CHE COSA È ASSICURATO?

- ✓ **Quota di rimborso da 50 % a 90 %.**
- ✓ **Massimale di rimborso da 2000 € a 5000 €.**
- ✓ **Rimborso dei costi medici in caso di infortunio e in caso di malattia.**
- ✓ onorario del medico veterinario (consulto, esami, visite);
- ✓ farmaci prescritti dal medico veterinario;
- ✓ spese di analisi di laboratorio, raggi X e di radioterapia;
- ✓ spese di trasporto in ambulanza veterinaria se prescritte dal veterinario sul modulo trattamento veterinari.
- ✓ **Rimborso delle spese di intervento chirurgico in caso di infortunio e in caso di malattia.**
- ✓ onorari propri dell'intervento chirurgico;
- ✓ spese di radiodiagnostica ed esami di laboratorio;
- ✓ costi di farmacia, anestesia e delle cure legate direttamente all'intervento chirurgico;
- ✓ rimborso dei costi di ricovero in clinica veterinaria.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Cani e gatti con meno di 2 mesi e con più di 5 o 8 anni alla data di entrata in vigore in base alla razza e al pacchetto scelto.
- ✗ Animali non identificati e non previsti nelle disposizioni particolari.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

- ! **Franchigia annua da 20 € a 70 € a seconda della formula scelta.**
- ! **Malattie e infortuni avvenuti durante il periodo di carenza**
- ! Tutte le malattie o infortuni avvenuti o trovati prima della sottoscrizione del contratto o l'origine dei quali sono anteriori alla data di sottoscrizione o inclusi nei periodi di carenza così come le loro conseguenze e seguiti.
- ! **Patologie congenite e/o ereditarie e le loro conseguenze.**
- ! **Tutti i farmaci prescritti senza alcun rapporto con la patologia dichiarata.**
- ! **I costi di protesi esterne.**
- ! **I costi di parto e i cesarei che non sono causati da un incidente ; i costi sostenuti per la gestazione: diagnosi seguite da gestazioni, aborti e le conseguenze, l'inseminazione artificiale; i costi di farmaci per interrompere il calore o la gestazione.**
- ! **I costi generati da malattie che sarebbero potute essere evitate se fossero stati effettuati i relativi vaccini di prevenzione.**
- ! **I costi di alimentazione dietetica, terapeutica e di integratori alimentari.**
- ! **I costi generati per la contraccezione, sterilizzazione di convenienza delle femmine così come la castrazione dei maschi se non conseguenti ad una patologia assicurata dell'animale.**
- ! **I costi generati per gli acquisti di prodotti cosmetici, d'intrattenimento e di igiene o confort.**



DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ La persona che sottoscrive le garanzie deve essere residente in Italia. Le garanzie relative ai pacchetti offerti si applicano ai costi veterinari a cui sarete esposti in Italia e durante soggiorni all'estero di durata inferiore a 3 mesi.



CHE OBBLIGHI HO?

A pena di nullità del contratto di assicurazione o di mancata copertura:

• All'adesione del contratto:

- Rispondere accuratamente a tutte le domande
- Versare il premio annuale o la prima rata di premio

• In corso di adesione:

- Dichiarare eventi che portino ad aggravamenti e/o diminuzione del rischio
- Pagare le mensilità previste in corso di contratto

• In caso di sinistro:

- Segnalare il verificarsi di qualsiasi evento sotto garanzia entro 5 (cinque) giorni (da quando ne è venuto a conoscenza). (La denuncia deve essere formulata mediante comunicazione scritta tramite lettera o email)
- Fornire tutti i giustificativi richiesti dall'Assicuratore e necessari alla valutazione del danno e sottoporsi a una perizia se richiesto dall'assicuratore
- Informare sulle garanzie eventualmente sottoscritte per lo stesso rischio, in toto o in parte, presso altre assicurazioni, così come tutti gli indennizzi ricevuti in seguito ad un sinistro.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

La prima rata del premio deve essere pagata alla data della sottoscrizione del contratto presso l'intermediario di assicurazione e per la durata definita dal contratto.

Le rate del Premio successive sono pagabili annualmente nei 10 giorni a partire dalla ricezione della fattura o con frazionamenti mensili.

Tutti i pagamenti (annuali o frazionati) possono essere fatti con carta di credito o con addebito SEPA DIRECT DEBIT.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati. Soggetta al periodo di carenza applicabile a determinate prestazioni.

L'Assicurazione ha durata di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno alla data di scadenza principale fatta salva disdetta da parte di una delle due parti con un preavviso di almeno trenta giorni dalla scadenza.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il Contraente ha diritto a dare disdetta comunicando all'Intermediario la sua volontà almeno 30 giorni prima della scadenza annuale con una dichiarazione espressa a mezzo di lettera raccomandata a.r. o mezzi di comunicazione equivalenti (PEC).

IPID - SVIT - EQ - 01102025

Assicurazione Sanitaria Santévet

DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI

Compagnia Assicurativa: L'ÉQUITÉ ASSURANCES - Intermediario: VETASSUR

Prodotto: SANTÉVET Assicurazione Sanitaria per Animali cane e gatti.

Documento realizzato in data: 01.10.2025 Il presente DIP aggiuntivo Danni è pubblicato sul sito internet www.santevet.it ed è l'ultimo disponibile;



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Compagnia Assicurativa: L'ÉQUITÉ, S.A., con capitale sociale di Euro 69 213 760 €, impresa di assicurazione regolata dal Codice delle assicurazioni francese, iscritta nell'RCS di Parigi con il numero 572 084 697, con sede legale in 2 Rue Pillet-Will, 75009 Parigi, Francia, numero di identificazione unico ADEME FR232327_03PBRV, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026, autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione tenuto dall'IVASS al numero II.01025 e soggetta alla vigilanza dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), Telefono: +(33) 1 58 38 10 10, email: qualite@generali.fr sito internet: www.generali.fr,

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare :

- del Patrimonio Netto è pari a 211,57 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 69 213 760 € mentre il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 153,61 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a euro 229,22 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a euro 103,15 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 452,91 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 358,93 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,9759 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.generali.fr

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Per quanto riguarda le garanzie sempre operanti e il pacchetto prevenzione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
- ✓ L'impegno per ogni sinistro corrisponde al massimale pattuito, indicato nella scheda di polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi:

- ✗ Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

- ! Franchigia annua da 20 € a 70 € a seconda della formula scelta



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro:	Per tutte le coperture e per richiedere informazioni su come denunciare un sinistro, ricevere informazioni su un sinistro già aperto o per inviare. Il modulo di denuncia sinistro, allegando i documenti richiesti: · e-mail: info@santevet.it · numero verde 800 959 102 dal lunedì al venerdì 9.00 - 18.00 · per posta: Santevet - Corso Sempione 68, 20154 Milano Italia
	Assistenza Diretta/ in convenzione:	Le prestazioni che l'assicurato riceve sono erogate da soggetti, enti o strutture della Compagnia
	Gestione da parte di altre imprese:	L'Equité Assurance ha affidato la gestione dei sinistri a Vetassur Sarl
	Prescrizione:	I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio (tasse incluse) può essere pagato mediante carta di credito o con addebito SEPA DIRECT DEBIT. La prima rata del premio deve essere pagata in anticipo alla data della sottoscrizione del contratto presso l'intermediario di assicurazione e per la durata definita dal contratto. Le rate del Premio successive sono pagabili annualmente nei 10 giorni a partire dalla ricezione della fattura o con frazionamenti mensili. Tutti i pagamenti (annuali o frazionati) possono essere fatti con carta di credito o con addebito SEPA DIRECT DEBIT. La quota sarà maggiorata automaticamente ad ogni nuova data di scadenza di un importo correlato all'evoluzione del costo delle spese veterinarie e all'importo delle spese rimborsate nel corso dell'anno assicurativo.
Rimborso	In tutti i casi di recesso o cessazione avvenuti durante il periodo di assicurazione, il contraente ha diritto al rimborso del premio al netto delle tasse. In tale ipotesi, la porzione di premio per il periodo che trascorre tra la data di effetto e la risoluzione e la successiva scadenza annua dovrà essere rimborsata al Contraente al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	- L'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati. L'Assicurazione ha durata di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno alla data di scadenza principale fatta salva disdetta da parte di una delle due parti secondo i termini e condizioni descritte nelle condizioni generali. La garanzia offre copertura trascorsi i seguenti periodi di carenza:- in caso di sinistro o intervento chirurgico in seguito a sinistro, verificatosi dopo 48 ore dall'entrata in vigore dell'adesione; - in caso di malattia: dopo un termine di 45 giorni a decorrere dall'entrata in vigore dell'adesione, a condizione che la prima manifestazione della malattia abbia luogo dopo tale termine; - in caso di intervento chirurgico in seguito a una malattia o di insorgenza di un problema alle ghiandole lacrimali, dopo un periodo di 5 mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'adesione e a condizione che la prima insorgenza di tale malattia* abbia avuto luogo dopo un periodo di 45 giorni a decorrere dall'entrata in vigore dell'adesione; - in caso di costi relativi a rotture del legamento crociato, indipendentemente dalla causa, trascorso un periodo di 5 mesi dalla data di entrata in vigore dell'adesione e purché i primi segni di rottura si verifichino dopo tale periodo;
Sospensione	Non sono previste possibilità di sospensione delle garanzie



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di vendita mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, il Contraente può recedere dalla copertura assicurativa nei 14 giorni successivi al pagamento del premio.
Risoluzione	E possibile cessare il contratto nei seguenti casi: - 30 (trenta) giorni prima del rinnovo annuale, - Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 30 giorni. - 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione, qualora la Società intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questa polizza assicura le spese veterinarie che il proprietario di cani e gatti deve sostenere in caso di infortunio o malattia dell'animale.



Quali costi devo sostenere

Costi di Intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 35% (gestione inclusa).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta o e-mail, a: in Prima istanza a: ✓ all'Intermediario • con lettera a Vetassur Sarl – Ufficio Reclami – Corso Sempione n. 68 - 20154 Milano (MI); • con comunicazione e-mail a: reclami@santevet.it. La funzione aziendale Ufficio Reclami dell'Intermediario provvederà a fornire un riscontro entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, nel caso di propria pertinenza. Qualora il reclamo pervenuto riguardasse le Imprese assicuratrici, l'Intermediario provvederà a trasmetterlo senza ritardo alla società interessata dandone contestuale notizia al reclamante, e, successivamente: ✓ all'Impresa assicuratrice L'Équité/Équité Assurance - sede legale in 2 rue Pillet-Will - 75009 Parigi - qualite@generali.fr La Società, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito "www.ivass.it", alla Sezione "PER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guida", I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, QUALI:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, ossia delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: all'IVASS, che lo inoltra entro 30 giorni al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie, dandone notizia al reclamante. Qualora l'inoltro comporti oneri per il reclamante, l'IVASS provvede ad acquisire il preventivo consenso di quest'ultimo. La risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall'IVASS al reclamante direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è rintracciabile consultando il sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

DIP - SVIT - EQ - 01102025



Assicurazione sanitaria per cani e gatti

ASSICURAZIONE SANITARIA PER CANI E GATTI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

www.santevet.it

DG - SVIT - EQ - 01102025



Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive di glossario, sono parte integrante del Set Informativo unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni;
- DIP aggiuntivo Danni;

L'assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la somma assicurata e/o massimali e corrisposto il relativo premio, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti nella polizza stessa o nelle seguenti condizioni.

Le presenti Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP e il DIP AGGIUNTIVO.

Documento redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazione Consumatori – Associazione Intermediari per Contratti semplici e chiari del 6 febbraio 2018.

L'Équité



L'ÉQUITÉ, S.A., con capitale sociale di Euro 69 213 760 €, impresa di assicurazione regolata dal Codice delle assicurazioni francese, iscritta nell'RCS di Parigi con il numero 572 084 697, con sede legale in 2 Rue Pillet-Will, 75009 Parigi, Francia, numero di identificazione unico ADEME FR232327_03PBRV, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026, autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione tenuto dall'IVASS al numero II.01025 e soggetta alla vigilanza dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). N° d'identifiant unique ADEME FR232327_03PBRV.

Il Prodotto Assicurativo SANTEVET, cane e gatti - Edizione 01.01.2023.
Coperture offerte da L'Équité S.A: N° Identificatore unico ADEME FR232327_03PBRV.

Indice

GLOSSARIO	4	4.15 ONERI FISCALI	22
SEZIONE 1: ASPETTI GENERALI	7	4.16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	23
SEZIONE 2: CHE COSA È ASSICURATO	9	4.17 RECLAMI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	23
A. COSA GARANTIAMO	10	4.18 PRESCRIZIONE	23
B. PERIODI DI CARENZA	11	SEZIONE 5 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI	24
C. CHE COSA È ESCLUSO	11	DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI	
D. CAT INDOOR	13	5.1 DATI PERSONALI TRATTATI	26
E. ECCEZIONI RELATIVE ALLA VISITA DI PREVENZIONE	13	5.2 TRATTAMENTI EFFETTUATI	26
SEZIONE 3 - CONDIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE	14	5.3 LE BASI GIURIDICHE CORRISPONDENTI ALLE	27
SEZIONE 4 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	16	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	
4.1 DURATA E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE -		a) ESECUZIONE DEL CONTRATTO O DELLE MISURE	27
RINNOVO - DISDETTA	17	PRECONTRATTUALI	
4.2 PAGAMENTO DEL PREMIO	17	b) OBBLIGHI LEGALI	27
4.3 ADEGUAMENTO DEL PREMIO	18	c) INTERESSE LEGITTIMO	27
4.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	18	5.4 DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI	27
4.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO	19	5.5 LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28
4.6 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER MORTE, CESSIONE,	19	5.6 PERIODI DI CONSERVAZIONE	29
VENDITA DELL'ANIMALE		5.7 MISURE DI SICUREZZA	29
4.7 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	19	5.8 ESERCIZIO DEI DIRITTI	29
4.8 CONTRATTI A DISTANZA - DIRITTO DI RECESSO	20	5.9 DIRITTO DI PRESENTARE UN RECLAMO	30
4.9 RECESSO IN CASO DI SINISTRO	20		
4.10 DENUNCIA DEL SINISTRO	21		
4.11 ALTRE ASSICURAZIONI	22		
4.12 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	22		
4.13 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	22		
4.14 ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE	22		

Glossario

Ai fini del presente Contratto le Parti attribuiscono alle seguenti parole il significato di seguito specificato:

**Animale o Animale Domestico:**

il cane o il gatto, maschio o femmina, di proprietà dell'Assicurato riconoscibile attraverso Microchip, i cui dati sono indicati in Polizza.

Area cliente: l'area dedicata al Contraente sul portale web o app dell'Intermediario ed accessibile tramite credenziali personali.

Assicurato: la persona fisica residente in Italia, o Città del Vaticano il cui interesse è protetto dall'Assicurazione ovvero il proprietario dell'Animale Domestico.

Assicurazione o Contratto:

il presente contratto di assicurazione.

Carenza: il periodo durante il quale l'Assicurazione non opera. Se il Sinistro si verifica durante questo periodo la Società non è tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

Certificato di Polizza/Polizza/Scheda di Assicurazione:

il documento rilasciato dalla compagnia dopo il pagamento del Premio da parte del Contraente e che prova l'Assicurazione, ai sensi dell'Art. 1888 del

Codice Civile.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi.

Contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Danno accertato: danno il cui ammontare viene determinato in base al Contratto, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo eventualmente previsti.

Day Hospital: degenza diurna in struttura veterinaria a seguito di Intervento Chirurgico documentata da Documentazione veterinaria.

Disdetta: il diritto di sciogliere unilateralmente il Contratto dopo il quat-

tordicesimo giorno dalla conclusione e prima della sua scadenza.

Documentazione veterinaria: qualunque documento, cartella clinica o certificato proveniente da un Veterinario regolarmente iscritto all'Albo dei medici veterinari presso il relativo Ordine provinciale, contenente i dati identificativi dell'Animale come indicato dal Certificato di Polizza nonché l'anamnesi, i sintomi, la diagnosi, le dimissioni e le eventuali terapie prescritte.

Franchigia: la parte del danno, che rimane a carico dell'Assicurato. Al momento della determinazione del danno, si procede alla liquidazione dell'Indennizzo sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo altre limitazioni previste.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente verificabili.

Intermediario: VETASSUR SARL, in-

termediario assicurativo con sede legale in 35 Rue De Marseille CS 50623, Cedex 07, Lione, Francia, operando attraverso la sua filiale in Italia in Corso Sempione 68, 20154 MILANO (MI), Codice fiscale n°10202920152 autorizzato ad operare in Italia in regime di stabilimento e soggetto alla vigilanza dell'Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution (ACPR) n. di iscrizione ORIAS 07003163 e iscritto al Registro Unico Intermediari tenuto dall'IVASS al n. UE00012424.

Intervento Chirurgico: qualsiasi intervento di un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo dei medici veterinari presso il relativo Ordine provinciale su una parte del corpo dell'Animale assicurato, che richieda l'incisione del suo involucro corporeo o l'asportazione di un organo, effettuato in anestesia generale o locale, con l'obiettivo di prevenire o curare una condizione.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Libretto sanitario: documento nel quale vengono riportate le vaccinazio-

ni dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza.

Malattia: qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia Malformazione o Difetto fisico e non sia dipendente da Infortunio.

Malformazione/Difetto Fisico: qualsiasi alterazione organica congenita o traumatica o deviazione dal normale assetto morfologico dell'organismo o di un suo organo per condizioni morbose o traumatiche acquisite.

Massimale/Somma Assicurata: la Somma massima che la Società si impegna a pagare in corso di Contratto.

Microchip: dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati. L'impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.

Ripensamento: il diritto di annullare unilateralmente il Contratto entro quattordici giorni senza penali e senza

dover indicare il motivo, previsto dall'art. 67-duodecies comma 1 del D.Lgs. 206/2005.

Rischio: la probabilità che si verifichi un Sinistro.

Sinistro: l'evento dannoso coperto dall'assicurazione.

Società: L'ÉQUITÉ, S.A., con capitale sociale di Euro 69 213 760 €, impresa di assicurazione regolata dal Codice delle assicurazioni francese, iscritta nell'RCS di Parigi con il numero 572 084 697, con sede legale in 2 Rue Pillet-Will, 75009 Parigi, Francia, numero di identificazione unico ADEME FR232327_03PBRV, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026, N° d'identifiant unique ADEME FR232327_03PBRV, autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione tenuto dall'IVASS al numero II.01025 e soggetta alla vigilanza dell'Autorité de Contro-

Scoperto: la parte di danno, espressa in misura percentuale, che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Spese o Spese veterinarie: le spese sostenute dall'Assicurato riconosciute dalla Società nei limiti ed alle condizioni regolate dal Contratto.

Tecniche di comunicazione a distanza: qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.



SEZIONE 1

OGGETTO DELLA COPERTURA E CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ



Le coperture di cui al presente Contratto d'assicurazione SANTÉVET sono applicabili esclusivamente ai gatti e ai cani, di proprietà dell'Assicurato, di età superiore a due mesi e inferiore a cinque anni o a otto anni, a seconda della specie, della razza e della formula scelta come indicato nel Certificato di Polizza. Gli Animali devono essere identificati attraverso Microchip, i cui dati sono indicati in Polizza. L'Animale deve essere registrato con specifico Libretto sanitario e regolarmente iscritto all'Anagrafe Animali d'Affezione.

La finalità dell'**ASSICURAZIONE SANTÉVET** è quella di rimborsare all'Assicurato una parte delle Spese veterinarie e mediche da egli sostenute a seguito di una Malattia o di un Infortunio dell'Animale e secondo i termini e le condizioni stabiliti nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

L'**ASSICURAZIONE SANTÉVET** copre le Spese relative all'Animale designato in Polizza. L'**ASSICURAZIONE SANTÉVET** prevede diverse formule di copertura come meglio specificato nell'Allegato 2 alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione. È Lei a scegliere la formula più adeguata alle sue esigenze al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione. Questa scelta risulterà dai dati da Lei forniti in occasione della sottoscrizione dell'Assicurazione è indicata sul suo Certificato di Polizza.

Le garanzie assicurative previste da tutte le formule disponibili si applicano alle Spese sostenute dall'Assicurato in Italia o durante i viaggi all'estero (viaggi di durata inferiore a tre mesi) in relazione ad un Animale.

Il contratto è costituito dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione e dal Certificato di Polizza.



SEZIONE 2

CHE COSA È ASSICURATO



A. COSA GARANTIAMO

Se l'Animale è vittima di un Infortunio o di una Malattia che richiede l'intervento di un medico veterinario regolarmente iscritto all'Ordine dei veterinari, la Società si obbliga a rimborsare tutte le Spese elencate qui di seguito che ne derivano:

1. Rimborso delle spese mediche in caso di Infortunio e in caso di Malattia

- rimborso degli onorari del medico veterinario (consultazione, visita, comprese le medicine non convenzionali);
- rimborso dei farmaci prescritti dal medico veterinario;
- rimborso delle spese per le analisi di laboratorio, gli esami complementari (radiografia, ecografia, scanner, IRM, ecc.);
- rimborso delle spese di trasporto in ambulanza animale, a condizione che lo stato dell'Animale richieda tale mezzo di trasporto e che ciò sia convalidato dal medico veterinario;
- rimborso delle spese della rimozione del tartaro terapeutica, dopo 2 anni di adesione alla presente Assicurazione e fino a una volta all'anno;
- riabilitazione funzionale quando effettuata nell'ambito di una clinica veterinaria: fisioterapia, idroterapia, fisioterapia nel quadro di una patologia diagnosticata da un veterinario e coperta dal Contratto.

2. Rimborso delle spese di Intervento Chirurgico in caso di Infortunio e in caso di Malattia

- rimborso degli onorari del medico veterinario inerenti all'Intervento Chirurgico;
- rimborso delle spese di radiodiagnostica e di esami di laboratorio;
- rimborso delle spese di farmacia, anestesia e cure direttamente correlate all'Intervento Chirurgico;
- rimborso delle spese di soggiorno nella clinica veterinaria necessarie per l'Intervento Chirurgico.

Il rimborso delle suddette spese avviene a condizione che il Contraente dimostri l'importo delle Spese effettivamente sostenute ed entro i limiti della Somma Assicurata e al netto degli importi di Scoperto e di Franchigia indicati in Polizza.



B. PERIODI DI CARENZA

La copertura assicurativa di cui al presente

Contratto opera :

- in caso di Infortunio o Intervento Chirurgico in seguito a Infortunio, verificatosi dopo 48 ore dall'entrata in vigore dell'Assicurazione;
- in caso di Malattia dopo un termine di 45 giorni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Assicurazione, a condizione che la prima manifestazione della Malattia abbia luogo dopo tale termine;
- in caso di Intervento Chirurgico in seguito a una Malattia o di insorgenza di un problema alle ghiandole lacrimali, dopo un periodo di 5 mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Assicurazione e a condizione che la prima insorgenza di tale Malattia abbia avuto luogo dopo un periodo di 45 giorni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Assicurazione;
- in caso di costi relativi a rotture del legamento crociato, indipendentemente dalla causa, trascorso un periodo di 5 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Assicurazione e purché i primi segni di rottura si verifichino dopo tale periodo;

C. CHE COSA È ESCLUSO

La copertura assicurativa di cui al presente

Contratto non opera per:

Parte 1:

- a. Qualsiasi farmaco prescritto che non abbia attinenza con la Malattia diagnosticata;
- b. Ferite causate all'Animale da combattimenti organizzati di cani;
- c. Qualsiasi Intervento Chirurgico destinato ad attenuare o a eliminare i difetti fisici dell'Animale (dimensione e correzione delle orecchie, dimensione della coda, sindrome brachicefalica, etc...);
- d. Qualsiasi Intervento Chirurgico che non sia effettuato da un medico veterinario iscritto all'ordine dei veterinari;
- e. Le spese di identificazione dell'Animale: Microchip o tatuaggio;
- f. Spese per la diagnosi e la cura della rabbia e test antirabbici;
- g. Spese per visite di valutazione comportamentale;
- h. Spese di custodia in clinica veterinaria senza giustificazione medica;
- i. Spese di rilascio di un passaporto o di qualsiasi altro documento;
- j. Spese derivanti da Infortuni o Malattie causati da eventi bellici (civili o stranieri), sommosse e movimenti popolari, disintegrazione del nucleo atomico, maltrattamenti o cure insufficienti imputabili al detentore, alle persone che hanno

la custodia dell'Animale o alle persone che abitualmente vivono con esso.

- k. Prodotti e procedure di cura prescritti dopo la data di recesso dal presente Contratto.
- l. Contraenti e/o Assicurati quando sono soggetti a sanzioni, restrizioni, embargo totale o parziale o divieti previsti da convenzioni, leggi o regolamenti, compresi quelli decisi dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal Consiglio dell'Unione Europea o da qualsiasi altra legge nazionale applicabile. Resta inteso che tale disposizione si applica soltanto nel caso in cui il contratto di assicurazione, i beni e/o le attività assicurati rientrino nel campo di applicazione della decisione relativa a sanzioni, restrizioni, embargo totale o parziale o divieto.

Parte 2:

- m. Tutti i sinistri e tutte le Malattie i cui primi sintomi sono emersi prima della sottoscrizione del Contratto o durante i periodi di Carenza, ivi comprese le conseguenze da essi derivanti per tutta la durata del Contratto.
- n. Per i cani, non sono coperte Rabbia, malattia di Carré, epatite di Rubarth, leptospirosi, parvovirosi se non sono stati effettuati i vaccini preventivi.
- o. Per i gatti, non sono coperti tifo, corizza, calicivirosi, leucosi, rabbia se non sono stati effettuati i vaccini preventivi.

p. Non copriamo le patologie congenite ed ereditarie, comprese le malattie descritte di seguito, indipendentemente dalla loro causa:

- Displasia dell'anca, comprese le spese diagnostiche;
- Difetto del setto interventricolare, stenosi aortica;
- Sindrome brachicefalica (palato molle, stenosi delle narici, riversione del ventricolo laringeo, stenosi del piloro, ernia iatale);
- Entropion, ectropion, ciglia ectopica;
- Criptorchidia;
- Ernia ombelicale;
- Siringomielia e malformazione di Chiari;
- Policistosi renale;
- Shunt porto-sistemico;
- Megaesofago;
- Costi relativi a tutte le patologie del gomito;
- Lussazioni della rotula;
- Cardiomiopatia;
- Ipersessualità;

Parte 3:

- Costi relativi a riproduzione, nascite, parti cesarei, diagnosi, follow-up della gravidanza, aborto e sue conseguenze, inseminazione artificiale;
- Allattamento e tutte le conseguenze della gestazione;
- Costi dei farmaci per interrompere il calore;
- Costi delle protesi oculari;
- Spese di alimentazione anche dietetica, terapeutica o

integratori alimentari;

- Spese per sterilizzazione, ovariectomia e castrazione;
- Vaccinazioni preventive o richiami al di fuori di quelle previste dal Certificato di Polizza;
- Visite di controllo e prevenzione diverse da quelle previste dal Certificato di Polizza;
- Spese per l'acquisto di cosmetici, di manutenzione, d'igiene o di comfort e prodotti antiparassitari, lozioni, shampoo, dentifrici, ecc.;
- Spese per protesi dentarie e quelle relative a qualsiasi apparecchiatura esterna;
- Costi di autopsia o cremazione;

D. CAT INDOOR

Oltre alle precedenti esclusioni, sono esclusi dalle prestazioni SANTEVET CAT INDOOR anche tutti i costi correlati : a un sinistro avvenuto all'esterno (sinistro in giardino, sulle strade pubbliche, ecc.), a una rissa tra il gatto assicurato e un altro animale all'esterno, a una malattia virale trasmessa da un congenere (IVF, FeLV, ecc.), a una malattia virale correlata a un patogeno del tipo H5N1 o H1N1 o assimilato, a una malattia epidemica di grande entità o pandemica.



SEZIONE 3

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA PREVENZIONE



Il Pacchetto Prevenzione è un servizio fornito e supportato esclusivamente dall'Intermediario (VETASSUR). Non è una garanzia assicurativa coperta dalla Società.

Durante la visita preventiva sono coperte le seguenti prestazioni: spese sostenute per l'acquisto di prodotti a scopo preventivo, spese di vaccinazione, spese di consultazione durante la visita preventiva, spese per la visita di valutazione comportamentale, sterilizzazione o castrazione; e spese mediche relative a tali atti; prodotti per il mantenimento, l'igiene o il comfort e prodotti antiparassitari, spese alimentari, anche per integratori dietetici e terapeutici o alimentari; tali spese si sommano, per il calcolo del rimborso garantito, al costo degli onorari del medico veterinario, nei limiti dell'importo previsto in Polizza.



SEZIONE 4

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE



1. DURATA E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – RINNOVO – DISDETTA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e torna ad avere efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

L'assicurazione ha durata di 1 (uno) anno, pertanto ove la legge o il Contratto facciano riferimento al “periodo di Assicurazione” tale periodo deve intendersi coincidente ad un'annualità.

Il Contraente ha diritto di disdire il Contratto comunicando all'Intermediario, o ad un rappresentante della Società in base alle indicazioni fornite da quest'ultima, la sua volontà almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione, con dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo dell'Intermediario. La Società provvede ad autorizzare i soggetti che possono ricevere la disdetta del Contratto.

Il Contratto prevede il tacito rinnovo. Pertanto, in mancan-

za di disdetta mediante comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad 1 (uno) anno è prorogata per 1 (uno) altro anno e così – di volta in volta – per gli anni successivi al secondo.

2. PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente è tenuto a versare il Premio o le rate di Premio alle scadenze pattuite.

A fronte degli obblighi della Società in relazione alle coperture assicurative previste dalla Polizza, il Contraente si obbliga a corrispondere un Premio dell'importo indicato nel Certificato di Polizza. Il Premio può essere corrisposto in un'unica soluzione o frazionato in più rate mensili.

Il pagamento delle rate di Premio successive alla prima, ove previsto, deve essere eseguito entro le scadenze fissate, secondo le previsioni normative e contrattuali. In caso di frazionamento mensile del Premio, qualora il pagamento delle rate successive alla prima non sia stato effettuato nei termini previsti, al momento del pagamento dei Premi scaduti dovranno essere pagate anche le rate di Premio non ancora scadute, sino a completamento dell'annualità.

Il Premio o la rata di Premio devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnato il Contratto oppure alla Società o ad un rappresentante di quest'ultima in base alle

indicazioni fornite dalla Società. La Società provvede ad autorizzare i soggetti che possono ricevere il pagamento del Premio.

Le rate di Premio, se è stato prescelto un metodo di frazionamento, sono pagate mediante addebito su carta di credito ovvero con procedura di addebito automatico SEPA DIRECT DEBIT (SDD) in funzione della scelta operata dal Contraente in sede di Sottoscrizione.

Il Contraente, durante l'annualità assicurativa, è obbligato a comunicare tempestivamente all'Intermediario eventuali eventi che possano verificarsi in relazione alla carta di credito utilizzata per il pagamento dei premi oppure al conto corrente sul quale avviene l'addebito SDD quali, solo a titolo di esempio: a) variazione del numero o della data di scadenza della carta di credito indicata; b) scioglimento del rapporto di conto corrente cui la carta di credito è collegata; c) scioglimento del rapporto di conto corrente sul quale avviene l'addebito SDD.

In ogni caso di mancato addebito di una rata di Premio mensile si applica quanto indicato all'art. 3.1 in relazione alla decorrenza dell'Assicurazione.

3. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI IN SEDE DI RINNOVO

Qualora, alla scadenza del Contratto, la Società intenda

apportare variazioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione scritta al Contraente almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione mediante posta elettronica o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Se il Contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie e/o contrattuali, o non dichiara di accettare mediante comunicazione alla Società o all'Intermediario via e-mail o mediante lettera prima della scadenza, il Contratto si intende risolto alla scadenza. In ogni caso il pagamento del nuovo Premio per l'annualità successiva e il ritiro della relativa quietanza che sia stato effettuato dal Contraente entro la data di scadenza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.

4. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato o il Contraente hanno l'obbligo di dare immediato avviso alla Società dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dalla Società al momento della conclusione del Contratto, la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

In tal caso, la Società può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo

conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso della Società ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano alla Società i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Società non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta in caso di Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

5. DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società qualsiasi variazione delle circostanze che

hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare la diminuzione del Rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

6. CESSAZIONE DEL RISCHIO PER MORTE, CESSIONE, VENDITA DELL'ANIMALE

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società in caso di vendita, decesso o cessione dell'Animale. Il Contratto si scioglie se il Rischio cessa di esistere dopo la conclusione del Contratto stesso, ma la Società ha diritto al pagamento dei Premi finché la cessazione del Rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I Premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero, ai sensi dell'art. 1896 del Codice Civile.

7. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative

a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

8. CONTRATTI A DISTANZA – DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente, a norma dell'articolo 67-duodecies del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza tramite tecniche di comunicazione a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza penali e senza dover indicare il motivo.

Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di "Consumatore" (secondo la definizione di cui all'articolo 67-ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo dell'Intermediario con la quale manifesta l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di Sinistri.

A seguito del recesso, il Contraente ha diritto alla restituzione

del Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico.

Ai sensi dell'art. 67-terdecies comma 1 del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), la Società trattiene la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto.

Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della comunicazione di recesso o alla data stessa della ricezione.

In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.

9. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente e la Società hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r.

In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione di recesso della Società o del Contraente.

In seguito al ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Società o del Contraente, la Società

rimborsa al Contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L'eventuale incasso dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso. Restano fermi tutti i termini e gli effetti del recesso precedentemente descritti.

10. DENUNCIA DEL SINISTRO

Il Contraente deve denunciare il sinistro alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata mediante comunicazione scritta tramite lettera o email e successivamente dovranno essere forniti alla Società i seguenti documenti a seconda della garanzia attivata:

- copia della relazione veterinaria, delle certificazioni e della documentazione in genere attinenti il Sinistro nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate. In caso di Malattia il certificato veterinario dovrà indicare la patologia riscontrata;
- ulteriori certificati medici, prescrizioni e documentazione attestante l'eventuale decorso delle lesioni o della Malattia.

Il Contraente dovrà inoltre consentire alla Società le eventuali indagini e gli accertamenti necessari, anche

sull'Animale.

L'inadempimento degli obblighi di cui sopra potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Per l'elaborazione della richiesta di Indennizzo, la Società potrà contattare il veterinario che ha visitato l'Animale o, indipendentemente, chiedere all'Assicurato un'anamnesi completa dell'Animale, certificata da un veterinario regolarmente iscritto all'Albo dei medici veterinari presso il relativo Ordine provinciale.

Prima del rimborso la Società avrà facoltà di effettuare una perizia da parte di un veterinario a propria scelta e a proprie spese. Tale valutazione potrà richiedere elementi della cartella clinica dell'Animale, che il Contraente sarà tenuto a fornire tempestivamente su richiesta della Società, pena l'impossibilità di valutare il sinistro e calcolare l'indennizzo.

Gli importi dei rimborsi delle Spese sostenute a cui l'Assicurato ha diritto in base al piano prescelto sono riportati nel documento Sezione disposizioni specifiche. A condizione che il dossier sia completo, il pagamento sarà effettuato il prima possibile, e al più tardi entro 30 giorni dalla data di conferma della completezza del dossier da parte della Società.

11. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente Contratto. L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'Indennizzo. In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli Artt. 1910 e 1913 del Codice Civile ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

12. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione stipulata devono essere richieste dal Contraente con una comunicazione scritta – da effettuarsi anche per il tramite dell'Intermediario - e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente. La Società qualora accetti la modifica proposta emetterà un'Appendice di Polizza a parziale modifica del Contratto stipulato.

13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

14. INFORMAZIONI IN RELAZIONE AGLI ANIMALI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di chiedere informazioni aggiuntive in relazione all'Animale o effettuare una perizia in caso di sinistro e il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire le indicazioni e informazioni richieste e di rendere disponibile l'Animale per eventuali perizie in caso di sinistro, pena l'impossibilità di valutare il sinistro o di calcolare l'indennizzo.

15. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

16. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non vi è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

17. RECLAMI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

I reclami relativi al presente Contratto di assicurazione possono essere rivolti alla Società che si avvale a tal fine dell'Intermediario al seguente indirizzo email:

vetassur@legalmail.it o via lettera raccomandata al seguente indirizzo: Vetassur Srl Corso Sempione 68, 20154 MILANO (MI). In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, al seguente indirizzo: Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

- In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, ossia delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:
- all'IVASS, che lo inoltra entro 30 giorni al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie, dandone notizia al reclamante. Qualora l'inoltro comporti oneri per il reclamante, l'IVASS provvede ad acquisire il preventivo consenso di quest'ultimo. La risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall'IVASS al reclamante direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il sistema estero competente è rintracciabile consultando il sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>

18. PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno.

SEZIONE 5

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI VOSTRI DATI PERSONALI



In qualità di sottoscrittore del nostro contratto di assicurazione, è probabile che comunichiate a VETASSUR con sede legale in Corso Sempione 68 – 20154 Milano, dati personali che vi riguardano.

Questi dati sono trattati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016 (il "GDPR") e alle condizioni descritte di seguito.

In qualità di intermediario assicurativo e sottoscrittore accreditato di L'ÉQUITÉ, VETASSUR in Corso Sempione n°68 – 20154 Milano è il titolare del trattamento effettuato per la gestione del Suo contratto di assicurazione.

L'ÉQUITÉ, l'assicuratore del rischio, è titolare dei trattamenti dei dati che gli vengono affidati ai fini della gestione del contratto di assicurazione.

La presente informativa ha lo scopo di informarla in modo più dettagliato sul trattamento dei suoi dati personali da parte dei titolari del trattamento sotto indicati. È inoltre possibile consultare la nostra politica sulla protezione dei dati personali sul nostro sito web.



1 - DATI PERSONALI TRATTATI

- I vostri dati di identificazione: cognome, nome, indirizzo postale, e-mail, numero di telefono, data di nascita, luogo di nascita, paese di nascita, documento di identità
- I dati del vostro animale domestico, come il numero di chip o di tatuaggio,
- Dati economici e finanziari come il vostro IBAN e le coordinate bancarie
- Codice fiscale

2 - TRATTAMENTI EFFETTUATI

Da VETASSUR:

VETASSUR, in qualità di delegato alla sottoscrizione e alla gestione è titolare per il trattamento seguente:

- Esecuzione di misure precontrattuali come l'obbligo di informazioni, la fornitura di consulenze, preventivi o simulazioni assicurative
- Sottoscrizione di contratti
- Gestione della vita del contratto
- Incasso dei premi e rimessa alla Compagnia
- Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
- Lotta alle frodi
- Riscossione dei premi (amichevole e contenziosa)
- Gestione dei sinistri nei limiti dei poteri conferiti
- Esercizio dei ricorsi

- Gestione dei sinistri standard
- Archiviazione di documenti gestionali e contabili
- Gestione del contenzioso
- Gestione Payvet
- Produzione di statistiche
- Analisi delle nostre interazioni per migliorare i nostri servizi

Da L'ÉQUITÉ:

L'ÉQUITÉ, società per azioni con capitale di 69 213 760 €, impresa di assicurazione regolata dal Codice delle assicurazioni francese, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Parigi con il numero 572 084 697, con sede legale in 2 rue Pillet-Will - 75009 PARIGI, Francia, numero di identificazione unico ADEME FR232327_03PBRV, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026, N° d'identifiant unique ADEME FR232327_03PBRV, autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione tenuto dall'IVASS al numero II.01025 e soggetta alla vigilanza dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) titolare dei seguenti trattamenti:

- Azioni nell'ambito della sottoscrizione o della gestione del contratto
- Revisione, valutazione, controllo e monitoraggio dei rischi
- Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
- Lotta alle frodi
- Reclami complessi ed emanati dalle autorità
- Gestione del contenzioso

3 - LE BASI GIURIDICHE CORRISPONDENTI ALLE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Di seguito sono riportate le basi giuridiche per ogni finalità del trattamento:

a. Esecuzione del contratto o delle misure precontrattuali

- Esecuzione di misure precontrattuali quali l'obbligo di informazione, la consulenza, il preventivo o la simulazione di assicurazione.
- Esecuzione degli atti di sottoscrizione, gestione e successiva esecuzione del contratto
- Esecuzione degli atti di sottoscrizione, gestione e successiva esecuzione del contratto
- Recupero
- Esercizio della rivalsa
- Gestione dei sinistri e dei controversie
- Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione in relazione alla contrattazione o all'esecuzione del contratto. Alcuni dati possono portare a decisioni sulla sottoscrizione e sull'esecuzione del contratto, in particolare sulla determinazione dei prezzi e sull'adeguamento delle garanzie
- Revisione, valutazione, controllo e monitoraggio dei rischi

b. Obblighi legali

- Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
- Adempimento di obblighi legali, normativi e / o

amministrativi.

c. Interesse legittimo

- Lotta alle frodi, se necessario, mediante tecniche di targeting e profilazione. Al fine di tutelare gli interessi di tutte le parti non fraudolente del
- Studi statistici e attuariali
- Miglioramento continuo delle offerte
- Il miglioramento continuo dei processi e il rafforzamento della conoscenza dei clienti a rischio a livello di Gruppo Generali.

4 - DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI

I dati a carattere personale che la riguardano potranno essere comunicati, se necessario e in relazione alle finalità di cui sopra, alle entità del Gruppo GENERALI ed alle entità del Gruppo "SANTEVET Group" di cui VETASSUR è parte nonché ai partner, agli intermediari, ai riassicuratori e agli assicuratori interessati, nonché agli ordini professionali, alle organizzazioni sociali delle persone interessate, ai subappaltatori e ai fornitori di servizi, nei limiti necessari alla realizzazione dei compiti loro spettanti o affidati.

Inoltre, per adempiere agli obblighi di legge e regolamentari, i titolari del trattamento potranno comunicare i dati personali alle autorità amministrative e giudiziarie legalmente autorizzate.

Nell'ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, questi dati potranno essere

condivisi anche tra le entità legali del Gruppo GENERALI che possono essere situate all'interno e all'esterno dell'Unione Europea, allo scopo di arricchire i processi di screening locali e dell'Unione Europea, e di implementare un approccio comune alla classificazione del rischio cliente in tutto il Gruppo Generali.

5 - LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trattamenti effettuati dal'ÉQUITÉ:

Il Gruppo GENERALI ha adottato standard interni di protezione dei dati e di sicurezza informatica per garantire la protezione e la sicurezza dei vostri dati.

Oggi i data center del Gruppo GENERALI dove sono ospitati i vostri dati, si trovano in Francia, Italia e Germania. Per quanto riguarda i trattamenti effettuati al di fuori del Gruppo Generali France da partner esterni, viene prestata particolare attenzione al luogo del trattamento, al loro livello di sicurezza (operativa e tecnica) e al livello di protezione dei dati personali nel paese destinatario, al fine di garantire un livello di protezione ottimale. I trattamenti attualmente svolti al di fuori dello Spazio Economico Europeo riguardano trattamenti relativi ad alcune tipologie di atti gestionali, all'invio occasionale di e-mail o SMS, alla supervisione di infrastrutture o alla manutenzione di alcune applicazioni. Tale trattamento effettuato da paesi terzi è soggetto a un quadro giuridico (clausole contrattuali

standard, norme aziendali vincolanti).

Questi documenti sono disponibili su richiesta scritta al Responsabile della Protezione dei Dati del Gruppo Generali France, al seguente indirizzo : droitdaces@generali.fr

Trattamenti effettuati da VETASSUR:

I nostri server e il nostro personale si trovano nello Spazio Economico Europeo.

Possiamo trasferire i dati personali dell'utente a fornitori di servizi situati al di fuori dell'Unione Europea, nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione dei nostri servizi o per adempiere a un obbligo legale (ad esempio, obblighi di rendicontazione fiscale).

In tal caso, il trasferimento dei dati personali dell'utente è limitato ai Paesi che sono stati riconosciuti dalla Commissione europea come dotati di un livello di protezione adeguato. Per gli altri Paesi, tale trasferimento può avvenire solo se il destinatario dei dati presenta garanzie sufficienti che il trasferimento sarà effettuato in conformità con i requisiti della normativa applicabile e, in quanto tale, rispetta le clausole contrattuali tipo della Commissione europea o le norme aziendali interne vincolanti.

Questi documenti sono disponibili su richiesta scritta al Responsabile della Protezione dei Dati di VETASSUR, al seguente indirizzo : DPO@santevet.com

6 - PERIODI DI CONSERVAZIONE

I vostri dati personali sono conservati da L'Équité e Vetassur nel rispetto dei termini previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorità amministrative applicabili. Nonché in base ai vincoli operativi, tra cui in particolare il soddisfacimento della propria contabilità gestione del rapporto con il cliente, l'accertamento di azioni legali o di procedimenti legali o richieste da parte di enti pubblici.

7. MISURE DI SICUREZZA

Vetassur e l'Équité implementeranno misure di sicurezza digitali organizzative, tecniche e fisiche per proteggere i dati personali da alterazioni, distruzione e accesso non autorizzato.

8. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Nell'ambito del trattamento da noi effettuato, avete accesso a quanto segue, in conformità alle normative vigenti.

Diritto di accesso: Diritto di essere informato sui dati personali che L'Équité e Vetassur posseggono e di chiedere di potervi accedere completamente.

Diritto di rettifica: Diritto di chiederci la rettifica dei propri dati personali, in particolare in caso di cambiamento della

situazione;

Diritto di cancellazione: potete chiederci di cancellare i vostri dati personali, in particolare quando non sono più necessari o quando ritirate il vostro consenso al trattamento di alcuni dati, a meno che non vi sia un'altra base giuridica per tale trattamento;

Il diritto di fornire istruzioni sul trattamento dei dati personali in caso di decesso dell'utente;

Diritto di limitare il trattamento: Diritto di chiederci di limitare il trattamento dei vostri dati personali;

Diritto alla portabilità dei dati: Diritto di recuperare in un formato strutturato i dati che ci avete fornito qualora ciò sia necessario per il contratto o qualora abbiate acconsentito all'utilizzo di tali dati;

Tali dati possono essere trasmessi direttamente al responsabile del trattamento di vostra scelta, ove tecnicamente possibile;

Diritto di revocare il consenso: Diritto di revocare il consenso dato per il trattamento su questa base. Tale revoca è valida per il futuro e non mette in discussione la liceità del trattamento già effettuato. Può rendere impossibile l'esecuzione del contratto senza che ciò costituisca una causa di risoluzione riconosciuta dal diritto assicurativo.

Diritto di opposizione: Diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali, in particolare per la finalità di trattamento con base giuridica dell'interesse legittimo.

Dati di contatto del Data Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati)

È possibile esercitare tali diritti inviando una semplice richiesta al seguente indirizzo:

Da parte dell'intermediario:

Per e-mail dpo@santevet.com o per posta a Data Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati) – Corso Sempione n°68 - 20154 MILANO.

Con l'assicuratore :

Per e-mail a L'EQUITE : droitdaces@generali.fr o per posta a Generali- Conformité DPO - TSA 70100 75309 Paris Cedex 09.

Potrebbe esservi chiesto di fornire una prova della vostra identità nel caso non sia possibile identificarla con certezza.

automatizzato o utilizzando elementi di profilazione o comportare elementi di profilazione che La riguardano. Tale trattamento

puó avere un impatto sulla determinazione del prezzo o sull'adeguamento della copertura.

Avete il diritto di ottenere un intervento umano da parte del responsabile del trattamento, di esprimere il vostro intervento da parte del titolare del trattamento, di esprimere il proprio punto di vista e di contestare la decisione.

Potete esercitare questi diritti all'indirizzo indicato per l'esercizio dei vostri diritti.

9 - DIRITTO DI PRESENTARE UN RECLAMO

Inoltre, è possibile presentare un reclamo dal Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma, Italia.

Profilazione e processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della sottoscrizione e dell'esecuzione del contratto, i rischi da assicurati possono essere valutati e quantificati, sulla base di informazioni che riguardano lei o la sua proprietà essere valutati e quantificati mediante un trattamento



www.santevet.it

Assicurazione Danni a copertura dell'animale domestico e del patrimonio

DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.

Prodotto: "Santévet – Mod. 23002"



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione ti fornisce assistenza per il tuo animale domestico quando sei a casa e in viaggio e ti tutela contro i danni derivanti dalla proprietà, dal possesso, dall'uso dell'animale domestico.



Che cosa è assicurato?

✓ Garanzia Assistenza

Prevede le prestazioni sotto elencate, che puoi richiedere fino ad un massimo di 3 volte per ciascun tipo, per animale domestico e per anno assicurativo.

Prestazioni Salute e benessere: - Consulenza veterinaria per malattia o infortunio del tuo animale domestico; - Consulenza nutrizionista per malattia del tuo animale domestico; - Second opinion veterinaria per richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica; - Consulenza legale per eventi che hanno coinvolto il tuo animale domestico; - Invio Pet sitter fino a un massimo di 5 giorni per 1 ora al giorno.

Prestazioni di assistenza in viaggio: - Consulenza veterinaria in viaggio; - Segnalazione di centri/cliniche veterinarie in Italia mentre sei in viaggio con il tuo animale domestico.

• Garanzia Responsabilità Civile (opzionale)



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Per tutte le Garanzie sono escluse le seguenti razze di cani: Perro da canapo Majoero, Perro da presa mallorquin, Pastore del caucaso, Pitbull e relativi incroci, Rottweiler, Dobermann, Dogo, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano.
 - ✗ Sono esclusi dalla Garanzia Assistenza i sinistri provocati o dipendenti da:
 - dolo o colpa grave tuoi, dei tuoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con te convivente;
 - dolo o colpa grave delle persone a cui è stato affidato l'animale domestico per il quale è prestata l'assicurazione;
 - guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
 - partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini;
 - uso professionale dell'animale domestico (ad eccezione dei cani guida per non vedenti);
 - uso dell'animale domestico in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
 - infortuni o malattie dell'animale domestico insorti prima della decorrenza della Polizza.
- E' inoltre escluso tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole Prestazioni.



Ci sono limiti di copertura?

! **EFFETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA** (valido per tutte le Garanzie)

Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a:

- fornire la copertura assicurativa,
- pagare i sinistri

se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione che provengono da "SANZIONI INTERNAZIONALI".

Questo articolo prevarrà su qualsiasi altro articolo eventualmente contenuto nelle Condizioni di Assicurazione.

Verifica in ogni caso l'elenco aggiornato dei paesi sanzionati al link: <https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>

Se sei una "United States Person" e sei a Cuba o in Venezuela, per beneficiare della copertura assicurativa devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba o in Venezuela rispettando le leggi USA.

Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba o in Venezuela, Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire la copertura assicurativa.

! **Per tutte le Garanzie**, non puoi assicurare più di tre animali domestici per polizza.

! **LIMITI DI ETA'** (Validi per tutte le Garanzie)

Non puoi comprare la polizza per gli animali domestici che, in base a quanto riportato sul libretto sanitario, hanno già 10 anni al momento in cui sottoscrivi la polizza. Se l'animale domestico compie 10 anni in corso di polizza, le Garanzie sono valide fino alla scadenza annuale della polizza stessa.

! LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza,
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le prestazioni salute e benessere, ad eccezione di quanto riportato nel paragrafo "Effetto delle sanzioni internazionali sulla copertura assicurativa", valgono per i sinistri che si verificano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano mentre le prestazioni di assistenza in viaggio, ad eccezione di quanto riportato nelle stesse e nel paragrafo "Effetto delle sanzioni internazionali sulla copertura assicurativa", valgono per i Sinistri che si verificano in tutti i paesi del mondo.
- La Garanzia Responsabilità Civile, ad eccezione di quanto riportato nel paragrafo "Effetto delle sanzioni internazionali sulla copertura assicurativa", vale per i sinistri che si verificano in tutti i paesi del mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete pena la perdita totale o parziale del diritto all'erogazione delle prestazioni di assistenza/indennizzo/risarcimento, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio pena la perdita totale o parziale del diritto all'erogazione delle prestazioni di assistenza/indennizzo/risarcimento, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla sottoscrizione della polizza. Le rate di premio successive devono essere pagate entro 15 giorni dopo quello di scadenza. Puoi scegliere di sottoscrivere una polizza di durata annuale con pagamento unico alla sottoscrizione, oppure con frazionamento mensile. Il premio è comprensivo di imposte ed è sempre dovuto per intero anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. Annualmente Europ Assistance può modificare il Premio assicurativo. In tal caso, il Premio di rinnovo ti viene comunicato in tempo utile per poter inviare la disdetta alla Polizza se non vuoi accettare le nuove condizioni di premio. Se paghi il Premio, la Polizza si rinnova integralmente alle nuove condizioni proposte da Europ Assistance.

I mezzi di pagamento ammessi sono:

- SEPA SDD – Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente;
- carta di credito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La Polizza ha una durata pari a quella riportata sul Modulo di Polizza e ogni anno, a scadenza, si rinnova tacitamente. La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo stesso.



Come posso disdire la polizza?

Recesso per ripensamento: in caso di vendita a distanza, puoi far valere il diritto di recesso per ripensamento nel termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, inviando una PEC all'indirizzo: vetassur@legalmail.it

Disdetta della Polizza: puoi inviare comunicazione scritta di disdetta a tramite PEC all'indirizzo vetassur@legalmail.it specificando "Disdetta + numero di polizza" almeno 30 giorni prima della scadenza riportata sul Modulo di Polizza, oppure, in caso di variazione dell'indice ISTAT, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rinnovo, semprechè tu non abbia già denunciato un Sinistro avvenuto tra la data di rinnovo e la comunicazione di disdetta.

Anche Europ Assistance potrà inviarti disdetta rispettando gli stessi tempi.

Recesso in caso di sinistro: puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.

Assicurazione Danni a copertura dell'animale domestico e del patrimonio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: “ Santévet – Mod. 23002”
Data ultimo aggiornamento del DIP aggiuntivo Danni: 02.05.2025

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Europ Assistance Italia S.p.A., Via del Mulino, n.4 – 20057 Assago (MI) - tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it - e-mail: servizio.clienti@europassistance.it - pec: EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it.

Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al 31/12/2023, il patrimonio netto della Compagnia ammonta ad Euro 96.367.818 ed il risultato economico del periodo ammonta ad Euro 17.794.765.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 142,5% come riportato nella Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa disponibile sul sito internet al seguente link: <https://www.europassistance.it/azienda/bilancio>, dove sarà possibile consultare i successivi aggiornamenti relativi alla situazione patrimoniale

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

✓ Garanzia Assistenza (obbligatoria)

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

• Garanzia Responsabilità Civile (opzionale)

Europ Assistance, fino alla concorrenza della somma, per ciascun animale domestico, di Euro 250.000,00, assicura te e i tuoi Familiari conviventi per i danni che avete involontariamente causato a Terzi e che, in quanto civilmente responsabili ai sensi di legge, siete tenuti a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per un fatto accidentale causato dalla proprietà, dal possesso, dall'uso dell'animale domestico e che ha provocato: la morte o lesioni personali, il danneggiamento di cose.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

✗ Garanzia Assistenza (obbligatoria)

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

• Garanzia Responsabilità Civile (opzionale)

Sono esclusi i danni:

- alle cose che tu e i tuoi familiari conviventi avete in consegna, custodia o detenute a qualsiasi titolo;
- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- causati da animali non iscritti all'anagrafe di competenza;
- ad altri animali di tua proprietà o di proprietà dei tuoi familiari conviventi;

	- conseguenti ad uso professionale dell'animale domestico (ad eccezione dei cani guida per non vedenti); - cagionati dagli animali in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali; - causati dall'animale domestico quando non vengono rispettate le norme vigenti (regole, ordinanze, ecc.) sul luogo del sinistro in materia di animali domestici. Sono inoltre esclusi i danni provocati o dipendenti da: - tuo dolo, fatta eccezione il dolo delle persone delle quali devi rispondere per legge; - guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini; - uso dell'animale domestico in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

! Garanzia Assistenza (obbligatoria)

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

Garanzia Responsabilità Civile (opzionale)

• PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- Il coniuge/convivente more uxorio/partner dell'unione civile, i genitori, i figli nonché qualsiasi parente e/o affine convivente con te, come da certificato di Stato di famiglia;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con te subiscono il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare.

• FRANCHIGIA

Europ Assistance risarcisce ogni danno provocato a terzi dall'animale domestico detraendo una Franchigia di Euro 150,00 per Sinistro.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato a coloro che vogliono proteggere il proprio animale domestico



Quali costi devo sostenere?

costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall'intermediario/i è pari al 35,00%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, includendo una descrizione dettagliata degli eventi, il numero della polizza o del sinistro in questione e qualsiasi informazione che possa aiutare a identificare il contraente o l'assicurato (come codice fiscale, nome, cognome, contatti, ecc.), scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Ufficio Reclami a mezzo: – Posta: Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI); – Fax: 02.58.47.71.28 – Pec: reclami@pec.europassistance.it (abilitata a ricevere messaggi solo da caselle di Posta Elettronica Certificata - PEC) – E-mail: ufficio.reclami@europassistance.it. Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa.
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06/42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. nel reclamo devi indicare: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

	• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Puoi trovare il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all'indirizzo www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA , è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9 /8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relativa alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it).

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Ai fini IRPEF, per il solo caso di morte e/o di invalidità permanente non inferiore al 5%, la parte di premio effettivamente sostenuta e non rimborsata relativa alla garanzia, è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 19% se non già deducibile nella determinazione dei tuoi singoli redditi (lettera f, comma I, art. 15 TUIR). Le aliquote di imposta relative ai rami di appartenenza delle Garanzie previste in Polizza sono le seguenti: - Assistenza (R18): 10,00% - R.C. Generale (R13): 22,25% Per il trattamento fiscale applicabile alla Polizza con Persone contraenti residenti nello Stato Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, si rimanda alla normativa fiscale vigente in quei territori.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Europ Assistance Italia S.p.A.



Santévet

Contratto di assicurazione danni

Stipulato con

Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Via del Mulino n. 4, 20057 Assago (MI) – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 100.108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Edizione 02.05.2025

Santévet

Condizioni di Assicurazione - Mod. 23002

INDICE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	2
SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE.....	8
Art. 15 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	8
A) GARANZIA ASSISTENZA.....	8
B) GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE	11
SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE	13
Art. 18 - ESCLUSIONI	13
A) GARANZIA ASSISTENZA.....	13
B) GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE	14
Art. 20 - LIMITAZIONI DELLE GARANZIE	16
A) GARANZIA ASSISTENZA.....	16
B) GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE	16
SEZIONE III – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DI EUROP ASSISTANCE	18
Art. 21 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.....	18
A) GARANZIA ASSISTENZA.....	18
B) GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE	18
Art. 22 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI	19
B) GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE	19
COME CONTATTARE EUROP ASSISTANCE	22
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA	1
GLOSSARIO.....	1
MODULO PER SECOND OPINION VETERINARIA.....	1

Santévet

Condizioni di Assicurazione - Mod. 23002

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

In qualità di Contraente devi descrivere il rischio che intendi assicurare in modo esatto e completo e devi fornire pertanto ad Europ Assistance informazioni vere, esatte e complete. Qualsiasi cambiamento importante delle informazioni fornite durante il periodo di validità della Polizza, deve essere immediatamente comunicato ad Europ Assistance. Se non rispetti questi obblighi, come Contraente e/o Assicurato, puoi perdere totalmente o parzialmente il diritto all'erogazione delle Prestazioni di assistenza/Indennizzo/Risarcimento.

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Per lo stesso Rischio, puoi essere assicurato con diverse compagnie di assicurazione.

Se si verifica un Sinistro, tu Assicurato devi informare tutte le compagnie di assicurazione con cui sei assicurato, compresa Europ Assistance, dell'esistenza delle altre compagnie di assicurazione che coprono lo stesso Rischio. In questo caso si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

L'art. 1910 del Codice Civile vuole evitare che l'Assicurato, con più assicurazioni a copertura dello stesso Rischio stipulate con diverse compagnie di assicurazione, riceva complessivamente una somma superiore al danno che ha subito. Per questo motivo l'Assicurato, in caso di sinistro, deve informare ogni compagnia di assicurazione di tutte le assicurazioni sottoscritte con le altre, per lo stesso Rischio.

Art. 3 - DECORRENZA E DURATA - PAGAMENTO DEL PREMIO

La Polizza ha una durata pari a quella riportata sul Modulo di Polizza. La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di polizza **se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati**; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza.

Santévet

Condizioni di Assicurazione - Mod. 23002

In qualità di Contraente puoi:

1. pagare il premio annuale di Polizza in un'unica soluzione,
2. pagare il premio annuale di Polizza in 12 rate mensili.

Se non paghi una delle rate di premio successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza della rata e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento della rata/e in arretrato.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Questo significa che se si verifica un Sinistro sei comunque tenuto a pagare le rimanenti rate di premio fino al saldo dell'intera annualità.

Se al momento del Sinistro esistono una o più rate non pagate, perdi il diritto alla liquidazione dello stesso anche se nel frattempo hai ripreso il pagamento del premio.

Se la polizza prevede il tacito rinnovo, in caso di mancato pagamento del premio di rinnovo o della prima rata del premio di rinnovo, la Polizza resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui paghi il premio.

Se alle scadenze convenute, in qualità di Contraente non paghi i premi o le rate di premio successive, la Polizza è risolta di diritto ai sensi dell'art. 1901, comma 3 del Codice Civile, se Europ Assistance, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. È comunque diritto di Europ Assistance chiedere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e il rimborso delle spese sostenute.

Art. 4 - RINNOVO DELLA POLIZZA

La Polizza si rinnova tacitamente ogni anno.

Santévet

Condizioni di Assicurazione - Mod. 23002

Se, in qualità di Contraente, vuoi disdire la Polizza puoi farlo tramite PEC all'indirizzo vetassur@legalmail.it specificando "Disdetta + numero di polizza".

Dovrai inviare la disdetta almeno trenta giorni prima della scadenza, oppure, in caso di variazione dell'indice ISTAT, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rinnovo, semprechè tu non abbia già denunciato un Sinistro avvenuto tra la data di rinnovo e la comunicazione di disdetta.

Anche Europ Assistance potrà inviarti disdetta rispettando gli stessi tempi.

Il premio di rinnovo ti verrà addebitato sullo stesso strumento di pagamento che hai utilizzato per il pagamento della prima annualità.

Art. 5 - CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE

In occasione di ogni rinnovo della Polizza, Europ Assistance può modificare il premio assicurativo annuo considerando il tasso di crescita del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), sulla base dei dati ISTAT al settembre dell'anno solare in corso e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente.

Qualora la variazione dell'indice ISTAT sia superiore all'1,5% rispetto a quello dell'anno solare precedente, il premio sarà adeguato della percentuale corrispondente al delta tra i due periodi di osservazione.

L'adeguamento alla variazione dell'indice ISTAT potrà essere sia in aumento che in diminuzione.

Il premio adeguato all'indice ISTAT ti verrà comunicato in tempo utile per poter inviare la disdetta alla Polizza se non vuoi accettare le nuove condizioni di premio.

A titolo esemplificativo:

Anno 1 (anno di acquisto della Polizza) ISTAT FOI = 104,5

Anno 2 (anno di osservazione), ISTAT FOI = 113,5

Variazione indice ISTAT: Inflazione = $[(\text{Indice Anno 2} - \text{Indice Anno 1}) / \text{Indice Anno 1}] * 100 = + 8,6\%$

Santévet

Condizioni di Assicurazione - Mod. 23002

Variazione indice ISTAT (FOI) dell'anno 2 rispetto all'anno 1 superiore all'1,5% = necessità di adeguamento del premio + 8,6%

Art. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

In qualità di Contraente e/o di Assicurato, hai l'obbligo di comunicare ad Europ Assistance eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'erogazione delle Prestazioni di assistenza/Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Se sei Contraente e/o Assicurato e comunichi ad Europ Assistance eventuali cambiamenti che comportano la diminuzione del rischio, Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla tua comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - ONERI FISCALI

Nel premio indicato sul Modulo di Polizza sono comprese le imposte che, in qualità di Contraente, sei tenuto a pagare per legge. Quando paghi il premio paghi anche le imposte (così come riportate nel Modulo di Polizza).

Art. 9 - TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile i due anni decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha chiesto il risarcimento o ti ha fatto causa per ottenerlo.

Per le garanzie diverse dall'Assistenza in caso di apertura del Sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari hai l'obbligo interrompere i termini prescrizionali in forma scritta

Santévet

Condizioni di Assicurazione - Mod. 23002

Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.

Es: se l'Assicurato denuncia un Sinistro oltre il termine massimo di due anni stabiliti dal Codice Civile, non avrà diritto all'indennizzo.

Art. 10 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana.

Per quanto non è espressamente scritto in questa Polizza e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art. 11 - FORMA DEL CONTRATTO

La Polizza deve essere conclusa per iscritto da te Contraente e da Europ Assistance. Ogni modifica o variazione della Polizza deve essere fatta, provata e accettata per iscritto.

Art. 12 - ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento o di risoluzione anticipata della Polizza perché non esiste più il rischio per il quale, in qualità di Contraente, hai stipulato la Polizza e negli altri casi di recesso, di risoluzione anticipata o di annullamento previsti dagli artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", devi pagare ad Europ Assistance l'intero premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato lo scioglimento, la risoluzione o l'annullamento della Polizza.

Art. 13 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del pagamento, in qualità di Contraente puoi recedere dalla Polizza, scrivendo ad Europ Assistance una lettera raccomandata A/R Il recesso è efficace trascorsi 30 giorni da

Santévet

Condizioni di Assicurazione - Mod. 23002

quello in cui Europ Assistance ha ricevuto la tua raccomandata A/R. Europ Assistance, nei successivi quindici giorni, ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, trattenendo le imposte.

Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dopo un Sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.

La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo che hai denunciato un Sinistro o qualunque altro atto tuo o di Europ Assistance non può essere interpretato come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna a terminare la gestione dei Sinistri in corso alla data di efficacia del recesso e la gestione dei Sinistri che si verificano prima del recesso e denunciati dopo lo stesso, purché entro i termini previsti dall'articolo "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Europ Assistance quando ti fornisce le Garanzie potrebbe venire a conoscenza e utilizzare i dati personali di altre persone. In qualità di Assicurato ti impegni a far conoscere a queste persone l'Informativa sul trattamento dei dati e a farti dare il loro consenso scritto al trattamento dei loro dati relativi alla salute per finalità assicurative. Puoi usare la seguente formula di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della Polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa".

Art. 15 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Se la Polizza è stata collocata interamente tramite call center o sito internet, **come Contraente puoi recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto**. Devi inviare comunicazione scritta tramite PEC al seguente indirizzo:

- vetassur@legalmail.it

Santévet

Condizioni di Assicurazione - Mod. 23002

A seguito della comunicazione di ripensamento, la Polizza si considera priva di qualsiasi effetto fin dall'origine, sempre che nel frattempo non si sia verificato un Sinistro per il quale hai richiesto una delle Garanzie previste dalla Polizza. In quest'ultimo caso, il diritto di ripensamento è escluso.

In assenza di Sinistro, hai diritto al rimborso del premio di Polizza non usufruito, al netto delle imposte se già versate

SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE



Che cosa è assicurato?

Art. 16 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) GARANZIA ASSISTENZA

- **Obbligatoria**

Puoi chiedere ciascuna delle Prestazioni qui descritte **fino ad un massimo di 3 volte per ciascun tipo, per animale domestico e per anno assicurativo.**

PRESTAZIONI SALUTE E BENESSERE

1. CONSULENZA VETERINARIA

Puoi chiedere questa Prestazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Se per una malattia o un infortunio del tuo animale domestico hai bisogno di una consulenza veterinaria, la Struttura Organizzativa ti fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

Questo parere non è una diagnosi.

Santévet

Condizioni di Assicurazione - Mod. 23002

La consulenza veterinaria non vale quale diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni acquisite da te.

2. CONSULENZA NUTRIZIONISTA

Puoi chiedere questa Prestazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Se per una malattia del tuo animale domestico hai bisogno di una consulenza di tipo nutrizionale per lui, puoi telefonare alla Struttura Organizzativa che ti fornirà consigli e suggerimenti in merito:

- all'utilizzo di specifici prodotti alimentari,
- all'utilizzo di integratori,
- all'alimentazione specifica per i cuccioli.

La consulenza non vale quale diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni acquisite da te.

3. SECOND OPINION VETERINARIA

Se il tuo animale domestico ha un'alterazione dello stato di salute per cui è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico e desideri richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, puoi avere un secondo parere veterinario tramite la Struttura Organizzativa, che si avvale dell'esperienza di veterinari qualificati. Puoi usare il Modulo che trovi allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione (Allegato B) che devi inviare, debitamente compilato, all'indirizzo che trovi sullo stesso insieme alla documentazione medica per la valutazione del caso e a copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina. La Second Opinion ti verrà rilasciata entro 7 giorni lavorativi.

4. CONSULENZA LEGALE

Puoi chiedere questa Prestazione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.00, esclusi festivi infrasettimanali

Santévet

Condizioni di Assicurazione - Mod. 23002

Se hai bisogno di una consulenza legale a seguito di eventi che hanno coinvolto il tuo animale domestico, per i quali puoi richiedere un risarcimento per un danno che hai subito o per i quali sei stato chiamato a risarcire un danno che ha provocato il tuo animale domestico, puoi telefonare alla Struttura Organizzativa che ti fornirà il consulto richiesto.

5. INVIO PET SITTER

Se per una malattia o un infortunio vieni ricoverato in Istituto di Cura per almeno una notte e nei 15 giorni successivi alle dimissioni non sei in grado di accudire il tuo animale domestico, la Struttura Organizzativa effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al tuo domicilio. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del pet sitter **fino a un massimo di 5 giorni per 1 ora al giorno.**

Europ Assistance per il primo invio richiede un preavviso di 3 giorni per consentire l'erogazione della Prestazione.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO

6. CONSULENZA VETERINARIA IN VIAGGIO

Puoi chiedere questa Prestazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Se per una malattia o un infortunio del tuo animale domestico che si verifica mentre siete in viaggio, hai bisogno di una consulenza veterinaria, la Struttura Organizzativa ti fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

Questo parere non è una diagnosi.

La consulenza veterinaria non vale quale diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni acquisite da te.

7. SEGNALAZIONE DI CENTRI/CLINICHE VETERINARIE IN ITALIA

Puoi chiedere questa Prestazione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Santévet

Condizioni di Assicurazione - Mod. 23002

Se per una malattia o un infortunio del tuo animale domestico che si verifica mentre siete in viaggio, hai bisogno di indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia (compresi Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano), la Struttura Organizzativa ti segnalerà il centro più vicino al luogo in cui ti trovi.

B) GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

- **Opzionale – valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza**
- **Acquistabile solo in abbinamento alla Garanzia Assistenza**

Europ Assistance, **fino alla concorrenza della somma riportata nel Modulo di Polizza e prevista per ciascun animale domestico assicurato**, assicura te e i tuoi Familiari conviventi per i danni che avete involontariamente causato a Terzi e che, in quanto civilmente responsabili ai sensi di legge, siete tenuti a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) **per un fatto accidentale causato dalla proprietà, dal possesso, dall'uso dell'animale domestico** e che ha provocato:

- la morte o lesioni personali,
- il danneggiamento di cose.

Europ Assistance risarcisce questi danni anche se avete dato in custodia temporaneamente l'animale domestico a terze persone, a condizione che queste persone non svolgano per professione l'attività di custodia e/o gestione di animali.

Attenzione!

- **La Garanzia è valida solo se la proprietà e/o la custodia/uso dell'animale domestico sono in ottemperanza alle normative vigenti.**
- **la Garanzia prevede una Franchigia.** Consulta l'art. "Limitazioni delle Garanzie" della Sezione II.

Santévet

Condizioni di Assicurazione - Mod. 23002



Dove valgono le garanzie?

Art. 17 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le Prestazioni salute e benessere della Garanzia Assistenza, ad eccezione di quanto riportato nell'art. "Effetto delle sanzioni internazionali sulla copertura assicurativa", valgono per i Sinistri che si verificano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Le Prestazioni di assistenza in viaggio della Garanzia Assistenza, ad eccezione di quanto riportato nelle stesse e nell'art. "Effetto delle sanzioni internazionali sulla copertura assicurativa", valgono per i Sinistri che si verificano in tutti i paesi del mondo.

La Garanzia Responsabilità Civile, ad eccezione di quanto riportato nell'art "Effetto delle sanzioni internazionali sulla copertura assicurativa", vale per i Sinistri che si verificano in tutti i paesi del mondo.



Quando cominciano le coperture e quando finiscono?

Art. 18 - DECORRENZA E DURATA

La Polizza ha una durata pari a quella riportata nel Modulo di Polizza e, in mancanza di disdetta è prorogata tacitamente di anno in anno.

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scade alle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Polizza.

SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE



Che cosa non è assicurato?

Art. 19 - ESCLUSIONI

- **ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE**

Per tutte le Garanzie sono escluse le seguenti razze di cani: **Perro da canapo Majoero, Perro da presa mallorquin, Pastore del caucaso, Pitbull e relativi incroci, Rottweiler, Dobermann, Dogo, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano.**

Inoltre, per le singole Garanzie sono previste le seguenti esclusioni:

A) GARANZIA ASSISTENZA

Sono esclusi i Sinistri provocati o dipendenti da:

- dolo o colpa grave tuoi, dei tuoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con te convivente;**
- dolo o colpa grave delle persone a cui è stato affidato l'animale domestico per il quale è prestata l'assicurazione;**
- guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;**
- partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini;**
- uso professionale dell'animale domestico (ad eccezione dei cani guida per non vedenti);**
- uso dell'animale domestico in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;**

Santévet

Condizioni di Assicurazione - Mod. 23002

g. infortuni o malattie dell'animale domestico insorti prima della decorrenza della Polizza.

B) GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

Sono esclusi i danni:

- a. alle cose che tu e i tuoi Familiari conviventi avete in consegna, custodia o detenete a qualsiasi titolo;**
- b. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;**
- c. causati da animali non iscritti all'anagrafe di competenza;**
- d. ad altri animali di tua proprietà o di proprietà dei tuoi Familiari conviventi;**
- e. conseguenti ad uso professionale dell'animale domestico (ad eccezione dei cani guida per non vedenti);**
- f. cagionati dagli animali in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali;**
- g. causati dall'animale domestico quando non vengono rispettate le norme vigenti (regole, ordinanze, ecc.) sul luogo del Sinistro in materia di animali domestici.**

Sono inoltre esclusi i danni provocati o dipendenti da:

- h. tuo dolo, fatta eccezione il dolo delle persone delle quali devi rispondere per legge;**
- i. guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;**
- j. partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini;**
- k. uso dell'animale domestico in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati.**

Santévet

Condizioni di Assicurazione - Mod. 23002



Ci sono limiti di copertura?

Art. 20 - EFFETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA (VALIDO PER TUTTE LE GARANZIE)

Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a:

- fornire la copertura assicurativa,
- pagare i sinistri

se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione che provengono da “SANZIONI INTERNAZIONALI”.

Le “SANZIONI INTERNAZIONALI” sono misure restrittive, ossia limitazioni o divieti imposti dalle disposizioni nazionali e/o internazionali. Sono applicabili a individui, gruppi o entità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le sanzioni internazionali possono essere adottate da ONU, Unione Europea, Stati Uniti d'America, Regno Unito, singole Nazioni.

Questo articolo prevarrà su qualsiasi altro articolo eventualmente contenuto in queste Condizioni di Assicurazione.

Verifica in ogni caso l'elenco aggiornato dei paesi sanzionati al link:

<https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>

Se sei una “United States Person” e sei a Cuba o in Venezuela, per beneficiare della copertura assicurativa devi dimostrare ad *Europ Assistance Italia S.p.A.* di essere a Cuba o in Venezuela rispettando le leggi USA.

Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba o in Venezuela, *Europ Assistance Italia S.p.A.* non può fornire la copertura assicurativa.

Art. 21 - LIMITAZIONI DELLE GARANZIE

• **LIMITI DI ETA' (VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE)**

Non puoi comprare questa Polizza per gli animali domestici che, in base a quanto riportato sul libretto sanitario, hanno già 10 anni al momento in cui sottoscrivi la Polizza.

Se l'animale domestico compie 10 anni in corso di Polizza, le Garanzie sono valide fino alla scadenza annuale della Polizza stessa.

A) GARANZIA ASSISTENZA

• **LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'**

Europ Assistance non assume responsabilità per danni:

- **causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza,**
- **conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.**

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

B) GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

• **PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerati terzi:

- a) **Il coniuge/convivente more uxorio/partner dell'unione civile, i genitori, i figli nonché qualsiasi parente e/o affine convivente con te, come da certificato di Stato di famiglia;**

Santévet

Condizioni di Assicurazione - Mod. 23002

b) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con te subiscono il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare.

- **FRANCHIGIA**

Europ Assistance risarcisce ogni danno provocato a terzi dall'animale domestico detraendo una Franchigia di Euro 150,00 per Sinistro.

Esempi di Franchigia:

Danno provocato dal tuo cane al terzo: Euro 5.000,00;

Europ Assistance paga per intero il danno al danneggiato (Euro 5.000,00) e recupera da te la Franchigia di Euro 150,00

Danno provocato dal tuo cane al terzo: Euro 500,00

Europ Assistance paga per intero il danno al danneggiato (Euro 500,00) e recupera da te la Franchigia di Euro 150,00

Danno provocato dal tuo cane al Terzo: Euro 100,00 (quindi un danno inferiore alla Franchigia);

Europ Assistance non paga il danno al danneggiato.

SEZIONE III – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DI EUROP ASSISTANCE



Che obblighi hai e che obblighi ha l'impresa?

Art. 22 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

A) GARANZIA ASSISTENZA

In caso di Sinistro devi prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa telefonando ai seguenti numeri:

- 800.95.44.61 valido per telefonate dall'Italia
- 02.58.24.62.83 valido per telefonate dall'Italia e dall'estero.

Se non puoi contattare subito la Struttura Organizzativa perché non ne hai la possibilità devi farlo appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

B) GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

*In caso di Sinistro devi fare la **denuncia entro tre giorni da quando il Sinistro stesso si è verificato o ne hai avuto conoscenza**, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.*

Per fare la denuncia:

- accedi al portale **<https://sinistrionline.europassistance.it>** o al sito **www.europassistance.it** alla sezione **"Apri o consulta un sinistro"**. Devi seguire le istruzioni;

oppure

- scrivi a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI)**, indicando sulla busta **"Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Responsabilità Civile"**.

Nella denuncia devi indicare/allegare:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- data di avvenimento del Sinistro;

Santévet

Condizioni di Assicurazione - Mod. 23002

- circostanze dell'evento;
- copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina.

Per la gestione dei Sinistri di tutte le garanzie:

Europ Assistance ti può chiedere altri documenti necessari per valutare il Sinistro. Sei obbligato a darglieli.

Se non rispetti gli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro, puoi perdere il diritto totale o parziale alle Prestazioni di assistenza/Indennizzo/Risarcimento. In questo caso si applica l'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 1915 Codice Civile italiano: l'articolo spiega cosa succede all'assicurato se non denuncia il sinistro al suo assicuratore nei tempi in cui lo ha richiesto.

L'assicuratore è tenuto a indennizzare l'assicurato di una somma pari al danno che l'assicurato ha subito.

Se l'assicurato si comporta volutamente in modo da causare o aggravare il danno, l'assicuratore può non pagarlo.

Se l'assicurato causa o aggrava involontariamente il danno, l'assicuratore può pagarlo di meno.

Art. 23 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

B) GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

• GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a tuo nome, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale. Europ Assistance

Santévet

Condizioni di Assicurazione - Mod. 23002

nomina, se necessario, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti o azioni che spettano a te.

Devi collaborare per permettere la gestione di queste vertenze e devi comparire personalmente in giudizio se la procedura lo richiede. Europ Assistance ha diritto di rivalersi su di te del pregiudizio che le deriva se tu non osservi questi obblighi. Europ Assistance paga le spese per resistere all'azione promossa contro di te, fino ad un quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Se la somma dovuta al danneggiato supera questo massimale, le spese vengono ripartite fra te ed Europ Assistance in proporzione del rispettivo interesse.

Europ Assistance non riconosce le spese che sostieni per legali o tecnici che non sono designati da Europ Assistance stessa e non paga multe, ammende e spese di giustizia penale.

• **PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO**

Europ Assistance, dopo aver ricevuto la documentazione necessaria, dopo aver verificato l'operatività della Garanzia e dopo aver fatto gli accertamenti del caso, stabilisce il risarcimento che è dovuto e lo comunica agli interessati. **Europ Assistance pagherà entro 20 giorni da questa comunicazione.**

La moneta con cui viene corrisposto il risarcimento è l'Euro.

Il risarcimento delle spese sostenute in paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o appartenenti all'Unione Europea e che non hanno l'Euro come moneta, sono corrisposti da Europ Assistance convertendo in Euro l'importo delle spese stesse. Europ Assistance calcola il risarcimento in base al valore dell'Euro in rapporto alla moneta del paese in cui sono state sostenute le spese nel giorno di emissione della fattura.

Santévet

Condizioni di Assicurazione - Mod. 23002

Europ Assistance mette a tua disposizione anche i seguenti servizi senza oneri a tuo carico:

INFO VETERINARIE PRIMA DELLA PARTENZA PER VIAGGIO

Se prima di partire per un viaggio con il tuo animale domestico, hai bisogno di sapere quali sono le vaccinazioni/profilassi necessarie per lui o hai bisogno di qualche consiglio, puoi contattare la Struttura Organizzativa

INFO LUOGHI PET- FRIENDLY

La Struttura Organizzativa è a tua disposizione per segnalarti:

- le strutture ricettive,
- le strutture di ristorazione,
- le spiagge,

dove sono accettati gli animali domestici .

Puoi contattare la Struttura Organizzativa nei soli giorni feriali (dal lunedì al venerdì), dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi festivi infrasettimanali.

COME CONTATTARE EUROP ASSISTANCE

In caso di necessità la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato di Europ Assistance è a tua completa disposizione, pronto ad intervenire e ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre che ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:

Dall'Italia 800.95.44.61

dall'Italia e dall'estero 02.58.24.62.83

Dovrai comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- Numero della Polizza;
- Indirizzo del luogo in cui ti trovi;
- Recapito telefonico.

Qualora fossi nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrai inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – Via del Mulino, 4 - 20057 ASSAGO (MI)

Santévet

Condizioni di Assicurazione - Mod. 23002

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei tuoi dati e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, in caso di trattamento di dati relativi alla salute, del tuo consenso. Pertanto, contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisci liberamente il tuo consenso al trattamento dei tuoi dati personali relativi alla salute, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall'Italia il Numero Verde 800.01.35.29 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Santévet - Informativa Privacy

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA

**Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative e commerciali
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)**

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali, ad esempio, il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia, quale Titolare del Trattamento, rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarti su cosa fa dei Tuoi Dati personali.

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desideri far valere un diritto previsto dalla normativa, puoi scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e cosa succede se non li fornisci o non autorizzi ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Tuoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Tua posizione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Tuoi Dati relativi allo stato di salute dovrai fornire il Tuo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

Santévet - Informativa Privacy

online di alcune polizze e in alcuni processi di gestione di PRESTAZIONI e GARANZIE vengono usati *processi decisionali automatizzati*².

- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici, sviluppare soluzioni informatiche, processi e prodotti: i Tuoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali hai prestato consenso o relativi a condanne penali e reati vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Tuoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a condanne penali e reati vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se non fornisci i Tuoi Dati personali e/o non acconsenti ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.

Fornendo il relativo consenso, potrai inoltre autorizzare Europ Assistance Italia ad utilizzare i tuoi Dati personali (non quelli relativi allo stato di salute o alle condanne penali) per le seguenti *finalità commerciali*:

1. per ricevere pubblicità o offerte a te dedicate per i prodotti di Europ Assistance Italia, per permetterci di contattarti per sapere quale nuovo servizio ti piacerebbe e come ti sei trovato quando hai avuto bisogno dei servizi che hai utilizzato. Effettueremo queste attività inviandoti una lettera, un fax o una e-mail, contattandoti ai tuoi numeri di telefono, mandandoti messaggi sul cellulare³;
2. per comunicare i Tuoi Dati personali ad Europ Assistance Vai SpA⁴ che li utilizzerà per mandarti pubblicità dei prodotti di Europ Assistance Vai, per contattarti per sapere quale

² Per processo decisionale automatizzato si intende quel processo di gestione che non prevede l'intervento di un operatore: tale processo ha tempi di gestione più brevi. Se vuole richiedere l'intervento di un operatore in relazione all'acquisto di polizze può chiamare o scrivere al Servizio Clienti, in relazione alle Prestazioni può chiamare la Struttura Organizzativa e per le Garanzie può scrivere alla Liquidazione Sinistri ai contatti presenti sul sito www.europassistance.it e sulla Polizza.

³ Questa autorizzazione viene richiesta non solo ai fini della normativa sulla tutela dei dati personali, ma anche della normativa assicurativa

⁴ Europ Assistance Vai utilizzerà i Dati personali in qualità di autonomo Titolare del trattamento.

Santévet - Informativa Privacy

nuovo servizio ti piacerebbe e come ti sei trovato quando hai avuto bisogno dei servizi che hai utilizzato. Europ Assistance Vai effettuerà queste attività inviandoti una lettera, un fax o una e-mail, contattandoti ai tuoi numeri di telefono, mandandoti messaggi sul cellulare. L'informativa di Europ Assistance Vai è presente sul sito www.europassistance.it/Privacy-vai;

3. per fare una attività di profilazione, anche attraverso computer, ovvero una analisi dei prodotti e servizi che hai utilizzato, con lo scopo di individuare le tue esigenze/preferenze e migliorare così la nostra offerta. Questa analisi verrà effettuata tramite *processi decisionali automatizzati*.

Per ricevere le PRESTAZIONI e le GARANZIE della polizza, non è necessaria l'autorizzazione per le *finalità commerciali*.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,⁵ utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Te o da altre persone (come, ad esempio, dal contraente di polizza, da un tuo parente o dal medico che ti ha curato, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.

Per le *finalità assicurative e commerciali* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Tuoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Te in essere o che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁶.

⁵ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

⁶ Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa che agiscono quali Titolari del Trattamento si trovano presso gli stessi (es presso i fornitori) e/o su www.europassistance.it.

Santévet - Informativa Privacy

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Tuoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Tuoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Hai il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Tuoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Tuoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i tuoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Te apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il tuo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei tuoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

Santévet - Informativa Privacy

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Tuoi Dati personali hai i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrai far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come puoi fare per far valere i tuoi diritti a tutela dei tuoi dati personali". I diritti sono esercitabili anche nei confronti di Europ Assistance Vai se hai fornito il consenso al trattamento per finalità di promozione commerciale dei prodotti di Europ Assistance Vai.

Hai il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e puoi trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come puoi fare per far valere i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Tuoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia o da Europ Assistance Vai (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Tuoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia o Europ Assistance Vai;
- per opporsi al trattamento dei Tuoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Tuoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Tuo Dati personali per finalità di marketing diretto
- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul tuo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della revoca, in qualsiasi momento

puoi scrivere a

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI),

Santévet - Informativa Privacy

anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

Allegato A - Glossario

GLOSSARIO

Animale domestico: si intende il cane o il gatto i cui dati siano riportati sul Modulo di Polizza, di proprietà del Contraente/Assicurato. **Potranno essere assicurati al massimo tre animali domestici per Polizza.**

Contraente/Assicurato (a cui ci rivolgiamo con il tu): la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, per sé e ne assume i relativi oneri, in qualità di proprietario dell'animale domestico (cane/gatto) indicato nel Modulo di Polizza.

Europ Assistance: l'Impresa assicuratrice, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino n.4 - 20057 Assago (MI) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Familiari conviventi: le persone che abitano con l'Assicurato come risulta dal certificato di stato di famiglia.

Franchigia: l'importo, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: la copertura assicurativa descritta nelle Condizioni di Assicurazione.

Indennizzo/Rimborso: la somma di denaro dovuta da Europ Assistance all'Assicurato in caso di Sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche all'animale oggettivamente constatabili.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute dell'animale domestico non dipendente da infortunio.

Massimale/Somma Assicurata: la somma massima pagata da Europ Assistance in caso di sinistro.

Allegato A - Glossario

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

Prestazione: le assistenze da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella Garanzia Assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al Terzo danneggiato in caso di Sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.

United States Person: si intendono

- i cittadini statunitensi e residenti permanenti, indipendentemente da dove si trovino,
 - tutte le persone e le società all'interno degli Stati Uniti d'America,
 - tutte le società incorporate negli Stati Uniti d'America e le loro filiali ovunque si trovino;
- che devono agire in piena conformità con le sanzioni finanziarie degli Stati Uniti d'America.

Si precisa che anche le subsidiaries estere possedute o controllate da società statunitensi e gli stranieri in possesso di beni di origine statunitensi in alcuni casi devono rispettare le sanzioni degli Stati Uniti d'America.

Allegato A - Glossario

Viaggio: lo spostamento a scopo turistico dell'Assicurato che preveda un allontanamento di oltre 100 km dal luogo della sua residenza.

Allegato B – Modulo per Second Opinion Veterinaria

MODULO PER SECOND OPINION VETERINARIA

La Prestazione prevede che a seguito di una diagnosi rilasciata da un veterinario, l'Assicurato richieda di avere un secondo parere veterinario.

Per una corretta erogazione della Prestazione ti invitiamo a compilare il modulo sottostante in tutti i suoi campi, indicando il quesito diagnostico per il quale chiedi di avere un secondo parere e ad allegare tutta la documentazione medica in tuo possesso al fine di inquadrare al meglio il quadro clinico dell'animale.

È necessario allegare una copia dei seguenti documenti:

- libretto sanitario aggiornato;
- documenti di registrazione all'anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina.

N. POLIZZA:

.....

NOME E COGNOME DELL'ASSICURATO:

.....

INDIRIZZO E-MAIL AL QUALE INVIARE IL RISCONTRO DEL MEDICO VETERINARIO:

.....

RECAPITI TELEFONICI:

.....

Allegato B – Modulo per Second Opinion Veterinaria

QUESITO DIAGNOSTICO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ELENCO DEI DOCUMENTI CHE VERRANNO ALLEGATI AL MODULO:

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....

Inviare il modulo, unitamente alla documentazione medica a supporto, al seguente indirizzo e-mail:

assistenzacasa@europassistance.it

EUROP ASSISTANCE, RICEVUTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER PROCEDERE CON LA VALUTAZIONE VETERINARIA, FORNIRÀ UN RISCONTRO PER ISCRITTO ENTRO 7GG LAVORATIVI.

Polizza Assicurativa – Danni – SANTÉVET - Mod. 23001

CONTRAENTE/ASSICURATO

Cognome e Nome/ Ragione sociale:			
Indirizzo:		Città:	Cap: Prov:
Data nascita:	Comune di nascita:	Prov:	Codice fiscale/ P.IVA:

DATI DI POLIZZA

Decorrenza ore 24 del:	Scadenza ore 24 del:	Durata	Frazionamento	Tacito rinnovo	Rata successiva	Pol. sostituita n°
		anni: mesi: gg:				

POLIZZA DI ASSICURAZIONE (dati riservati alla Direzione)

Cod Prod	PdV	Denominazione	Cod Convenzione

ANIMALE DOMESTICO

Tipologia:	Nome:	
Data nascita:	Numero Microchip:	
Tipologia:	Nome:	
Data nascita:	Numero Microchip:	
Tipologia:	Nome:	
Data nascita:	Numero Microchip:	

GARANZIE/SOMME ASSICURATE/MASSIMALI/PREMIO PER GARANZIA

Garanzie	Somme assicurate /massimali (Euro)	Premio Imponibile (Euro)	Imposte (Euro)	Premio Lordo (Euro)
TOTALE PREMIO ANNUO				

PREMIO

RAMI - Imposte	Premio alla firma (Euro)			Rate successive (Euro)		
	Imponibile	Imposte	Lordo	Imponibile	Imposte	Lordo
Totale						

Il premio di rinnovo potrà subire delle variazioni in base a quanto indicato all'art. "Clausola di indicizzazione" delle Condizioni di Assicurazioni

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Set informativo, comprensivo di Condizioni di Assicurazione Mod 23002 nonché l'Informativa sul trattamento dei dati. Si impegna a farli conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza degli stessi.

Il Contraente dichiara di voler stipulare il presente Contratto e di accettare le Condizioni di Assicurazione

Firma del Contraente

Il Contraente dichiara, inoltre, di approvare specificatamente ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. i seguenti articoli contenuti nelle Condizioni di Assicurazione: art. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio"; art. "Rinnovo della Polizza"; art. "Clausola di indicizzazione"; art. "Aggravamento del rischio"; art. "Anticipata risoluzione"; art. "Recesso in caso di sinistro"; art. "Esclusioni"; art. "Limitazioni delle Garanzie"; art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro"; art. "Norme che regolano la gestione dei sinistri".

Firma del Contraente

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia.

Firma del Contraente

Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa. Mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati per la gestione della polizza, del contenuto dell'Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei loro dati.

- Inoltre, per le finalità commerciali:
- ☐ *do il consenso* ☐ *non do il consenso*
al trattamento dei miei Dati per finalità di marketing e promozionali e di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente
- ☐ *do il consenso* ☐ *non do il consenso*
al trattamento dei miei Dati per finalità di marketing e promozionali e di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente
- ☐ *do il consenso* ☐ *non do il consenso*
al trattamento dei miei Dati personali per eseguire le attività di profilazione

Firma del Contraente

Emessa in _____ il _____

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.